

# Circolo IL FOSSOLO

Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta.

## STATUTO

### COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO.

#### Art. 1 - Costituzione e Sede.

Nello spirito della Costituzione Repubblicana, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (ex articoli 36 e segg. del Codice Civile), è costituita in Bologna, con sede legale in viale Felsina n. 52 una Associazione Sportiva che assume la denominazione di “**Circolo Culturale-Ricreativo-Sportivo “IL FOSSOLO” Associazione Sportiva Dilettantistica**” o più brevemente **Circolo IL FOSSOLO A.S.D.**

#### Art. 2 - Colori sociali

I colori sociali sono il Blù e il Giallo.

L’emblema dell’Associazione è rappresentato dal seguente logo:



#### Art. 3 - Scopi.

1. Il Circolo è un centro permanente di vita associativa a carattere unitario, autonomo e apartitico, che non persegue alcuna finalità di lucro, che opera mediante iniziative culturali, ricreative e sportive dilettantistiche, gestite dai soci. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Compiti del Circolo sono:

- promuovere iniziative socio-culturali e sportive a favore dei cittadini;
- gestire i punti di ristoro (bar) e ritrovi sociali riservando le somministrazioni ed i servizi ai propri soci, osservandone le relative norme amministrative e fiscali e considerando tale attività accessoria e complementare a quella di carattere istituzionale;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando le normative relative agli aspetti fiscali;
- avanzare proposte all’Ente pubblico e partecipare attivamente alle forme decentrate di gestione democratica dell’amministrazione locale, per un’adeguata politica del territorio, per la realizzazione e gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive, ricreative, posti in essere dall’Ente locale. A tali fini il Circolo provvede:

- a) a raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità del Circolo e a favorire il suo sviluppo;
- b) a dare la propria adesione a quelle Associazioni o Enti sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti, che possano favorire il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Circolo potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi, anche utilizzando ulteriori sedi rispetto a quella legale (vedi art. 12).

2. L’Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica di

tutte le discipline sportive riconosciute dalle Federazioni cui l'associazione è affiliata o intenderà affiliarsi, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della dette discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della discipline di cui sopra, oltre all'organizzazione di ulteriori attività didattico/formative di carattere ricreativo e culturale in settori diversi da quello Sportivo.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, ai quali l'associazione vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. L'Associazione garantisce lo svolgimento delle Assemblee di atleti e tecnici per la stessa tesserati al fine di individuare i soggetti legittimati alla partecipazione alle Assemblee Federali ed i loro eventuali sostituti.
6. Il Circolo potrà avvalersi, per la specifica conduzione di discipline sportive, della collaborazione di altre Associazioni autonome derivanti dallo stesso, mediante la stipula di un accordo/convenzione che ne individui anche i caratteri economici. Il "FOSSOLO 76" è la Società Sportiva a cui il Circolo ha, fin dalla sua costituzione, affidato la gestione della pratica del calcio.
7. Il Circolo potrà inoltre avvalersi, per la conduzione di attività culturali, ricreative e sportive, della collaborazione di altre Associazioni mediante la stipula di un accordo/convenzione che ne individui gli aspetti tecnico-organizzativi ed i caratteri economici.

#### **Art. 4 - Durata.**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

## **ASSOCIATI**

#### **Art. 5 - Domanda di ammissione.**

1. Il numero dei soci è illimitato, al Circolo possono aderire persone di ambo i sessi, di qualunque nazionalità, senza alcun limite di età, Associazioni ed Enti (i quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti) che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Ad ogni socio viene riconosciuta parità di diritti; viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed ogni limite operativo e ai diritti che ne derivano; pertanto la sua partecipazione parziale e/o temporanea alle attività dell'Associazione non limitano la sua operatività e/o i suoi diritti.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo al Consiglio Direttivo tramite persone da esso delegate con l'osservanza di indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; il tesseramento ad per una delle attività gestite dal Circolo è di per se una domanda di adesione all'Associazione. I dati relativi ai soci non potranno essere resi pubblici, se non dietro specifico permesso degli interessati.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. Al momento della sua ammissione il socio riceverà la tessera sociale del Circolo, documento atto a qualificarlo come tale ed eventualmente la tessera dell'organismo nazionale a cui il Circolo è affiliato per l'attività che il socio intende praticare. Il ritiro della tessera equivale a dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali.
6. Le dimissioni di socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo.
7. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata; la quota associativa è annuale ed ha validità per 365 giorni dalla data di iscrizione.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci.**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 15.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Circolo, la sede sociale ed i locali gestiti dall'Associazione, compreso il punto di ristoro potendone in questo caso utilizzare i servizi di ristorazione solo se in possesso della specifica tessera di affiliazione (ARCI, UISP o altra affiliazione effettuata da Circolo).
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative (tessera sociale annuale + eventuale tessera di affiliazione se dovuta) e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea (quote di partecipazione), nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 - Decadenza dei soci.**

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
  - a) dimissioni volontarie;
  - b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
  - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  - d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;

- e) quando non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
  - f) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo;
  - g) per decadenza naturale al mancato rinnovo dell'iscrizione per il periodo successivo a quello in corso, essendo l'iscrizione di validità annuale; in tal caso è possibile effettuare una nuova iscrizione in momenti successivi, perdendo ogni diritto di socio per il periodo in cui non sussiste alcuna iscrizione.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
  3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
  4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.
  5. I soci decaduti per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, dopo almeno sei mesi dalla avvenuta esclusione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.
  6. Le deliberazioni prese in materia di recesso e decadenza debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale.

## **ORGANI SOCIALI**

### **Art. 8 - Organi sociali.**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili dall'Assemblea dei soci, secondo il principio del voto singolo, una testa un voto, di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile.

### **Art. 9 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea.**

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione della convocazione, contenente l'o.d.g., nella sede e in tutti i locali gestiti dall'Associazione. Potrà inoltre essere fatta comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma in ragione dell'importanza della riunione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.
4. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto-firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
5. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
7. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
  - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
8. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
  10. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
  11. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
  12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
  13. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Presso l'ufficio amministrativo del Circolo, sono conservati sia i registri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, sia i bilanci sociali. Tali documenti sono a disposizione di tutti i soci per la loro visione.
  14. Le Assemblee dei tecnici e degli atleti tesserati per le Federazioni dovranno essere convocate, mediante affissione di avviso nella sede sociale, con preavviso minimo di 15 giorni. Le Assemblee procederanno all'elezione dei rappresentanti delle rispettive categorie titolati alla partecipazione alle Assemblee Federali, e dei relativi supplenti, secondo quanto previsto nei regolamenti federali. I rappresentanti ed i relativi sostituti così eletti rimarranno in carica per l'intero quadriennio. Il verbale delle Assemblee dovrà essere inviato tempestivamente al Consiglio Direttivo che procederà agli adempimenti conseguenti.

#### **Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea.**

1. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica, se richiesto formalmente dai soci, tramite affissione presso la sede sociale l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'Assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'Associazione.

#### **Art. 11 - Assemblea Ordinaria.**

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria anche ai sensi del precedente art. 9, comma 7.
3. L'assemblea approva gli stanziamenti per le iniziative indicate dall'art. 24 comma 7 del presente statuto. L'assemblea delibera l'esclusione dei soci di cui all'art. 7, comma 2.

#### **Art. 12 - Sezioni.**

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 13 - Assemblea Straordinaria.**

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti (art. 16, comma 2); scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### **Art. 14 - Validità assembleare.**

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto (metà + 1 di tutti i soci del Circolo) e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti (metà + 1 dei soci presenti).
2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

#### **Art. 15 - Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo del Circolo è composto da un numero variabile da tre a quindici componenti compreso il Presidente, determinato di volta in volta dall'Assemblea dei soci, ed eletti dall'Assemblea stessa.
2. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
3. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
4. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere, che comporranno la Presidenza del Circolo. I rimanenti Consiglieri (da 1 a 12) coadiuveranno la Presidenza nella gestione del Circolo e nell'organizzazione delle varie attività assumendo, in accordo, gli specifici compiti che si riterranno opportuni o attitudinalmente confacenti, per il miglior andamento dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

9. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

#### **Art. 16 - Dimissioni.**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l'Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente o di un componente della Presidenza, il Consiglio Direttivo rieleggerà nel suo seno i componenti dimissionari, le cui funzioni, limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, saranno svolte dal Consiglio Direttivo fino alla loro nomina.

#### **Art. 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo.**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
  - c) indire le Assemblee Ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee Straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 7;
  - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
  - e) adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
  - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
  - g) il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la sua approvazione;
  - h) il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte;
  - i) stabilire l'importo delle quote associative annuali e dei contributi partecipativi;
  - j) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
  - k) decidere relativamente all'impiego del residuo attivo del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci;
  - l) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in merito alle questioni oggetto di lavoro, con voto consultivo.

3. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare dei responsabili, scelti fra i soci, per le specifiche attività promosse dal Circolo, che rendono conto al Direttivo stesso o a un suo incaricato. I responsabili di Attività possono ricoprire anche più incarichi (attività diverse) e essere membri del Consiglio Direttivo.
4. I verbali delle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo, come gli altri atti sociali, sono conservati presso l'ufficio amministrativo del Circolo (art. 9, comma 13) e sono a disposizione di tutti i soci per la loro visione.

#### **Art. 19 - Il Presidente.**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

#### **Art. 20 - Il Vice-Presidente.**

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

#### **Art. 21 - Il Segretario.**

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo; viene inoltre delegato alla firma in funzione delle attività amministrative espletate.

#### **Art. 22 - I Consiglieri.**

I Consiglieri coadiuveranno la Presidenza (composta dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario) nella gestione del Circolo e nell'organizzazione delle varie attività assumendo, in accordo, gli specifici compiti che verranno individuati collegialmente dal Direttivo anche in relazioni alle singole attitudini individuali.

### **BILANCIO DEL CIRCOLO**

#### **Art. 23 - Anno sociale.**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

#### **Art. 24 - Il rendiconto.**

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
4. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 16, comma 2.



5. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo (art. 23) e deve essere presentato entro il 31 ottobre (art. 11, comma 1).
6. Utili o avanzi di gestione del Circolo, nonché fondi, riserve o capitale non potranno in nessun modo, durante la vita dell'associazione, essere distribuiti anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
7. Il residuo attivo del bilancio sarà a disposizione per iniziative a carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature. Eventuali rimanenze verranno incorporate nel fondo di riserva.

## **PATRIMONIO SOCIALE.**

### **Art. 25 - Patrimonio.**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà del Circolo;
- b) da contributi di Enti e Associazioni, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dal fondo di riserva;
- d) dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo;
- e) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione (quote partecipative).

Le somme versate per le quote associative (d) non sono rimborsabili in nessun caso; nello stesso modo esse non sono rivalutabili o trasmissibili.

Le quote versate per la partecipazione alle attività promosse dal Circolo (e) non sono rimborsabili se non per intervenuti impedimenti nell'erogazione dei servizi, da parte del Circolo.

## **CONTROVERSIE**

### **Art. 26 - Clausola compromissoria.**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto delle Federazioni alle quali il Circolo sia affiliato.

## **SCIoglimento DEL CIRCOLO**

### **Art. 27 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra Associazione affiliata alle Federazioni cui appartiene il Circolo, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **DISPOSIZIONE FINALE**

### **Art. 28 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni di appartenenza e in subordine le norme del Codice Civile.

IL PRESENTE STATUTO SOSTITUISCE E ANNULLA ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione che sia in contrasto con esso. Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea Straordinaria del 22/04/2010.

Il Presidente: \_\_\_\_\_

I Soci presenti All'assemblea di approvazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bologna, 22 Aprile 2010.